

Il quadro d'insieme del sistema di previdenza complementare



Agenda

- ❑ La funzione della previdenza complementare
- ❑ Caratteristiche e modalità di funzionamento
- ❑ Tipologia di forme pensionistiche complementari
- ❑ Come funziona un fondo negoziale
- ❑ L'adesione alla previdenza complementare
- ❑ Modalità di adesione con il meccanismo del silenzio-assenso
- ❑ Le prestazioni
- ❑ Gli aspetti fiscali
- ❑ La vigilanza sulle forme di previdenza complementare



La funzione della previdenza complementare

Il principale scopo della previdenza complementare è quello di **integrare** e **non sostituire** la previdenza pubblica. Di soddisfare l'aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno stile di vita uguale o simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamento e per avere uno standard di vita decente.



Caratteristiche e modalità di funzionamento

Le caratteristiche principali sono:

- **Volontarietà** adesione volontaria
- **Complementarietà** si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria
- **Capitalizzazione individuale** i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella **posizione pensionistica individuale** e sono investiti nel mercato finanziario
- **Fonte istitutiva tipica** Contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative)
- **Sistema di garanzie e controlli**



I destinatari

- Lavoratori dipendenti, privati e pubblici
- Quadri
- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti
- Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e i dipendenti delle stesse
- Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti (es. casalinghe)
- Familiari a carico (come titolari di un autonomo diritto alle prestazioni previdenziali)

Resta aperta la discussione per quanto riguarda i lavoratori atipici



Fonti di finanziamento

Per i lavoratori dipendenti:

- Contributo del lavoratore**
- Contributo del datore di lavoro**
- TFR**

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti:

- Contributi a carico degli stessi**

Per i soggetti diversi dai titolari di reddito o d'impresa e soggetti fiscalmente a carico di altri:

- Contributi a carico degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico**



Fonti di finanziamento

Si può aderire alla previdenza complementare **anche con il solo conferimento del TFR maturando**. Non c'è l'obbligo di versare altri contributi né da parte della lavoratrice e del lavoratore né da parte del datore di lavoro.

Per beneficiare del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi e contratti collettivi, anche aziendali la/il lavoratrice/lavoratore deve a sua volta versare un suo contributo al Fondo.

Nel caso in cui la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto al contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, tale contributo affluisce nella forma pensionistica scelta nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi.

L'aderente può decidere di versare ulteriori contributi determinandone liberamente l'importo.



Schemi di funzionamento

Schemi a beneficio definito

Sono definite le **prestazioni** mentre i **contributi** saranno fissati in modo da coprire le prestazioni tenendo conto del rapporto tra gli attivi e i pensionati.

Schemi a contributo definito

Sono definiti i **contributi** mentre le **prestazioni** a cui si avrà diritto dipenderanno dalla gestione finanziaria.



Caratteristiche: modalità di funzionamento

Le scelte del legislatore

- Le forme di previdenza complementare a contribuzione definita sono esigibili per i lavoratori dipendenti. Tali forme valgono anche per i soci lavoratori di società cooperative
- Le forme di previdenza complementare a prestazione definita possono essere scelte dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti



Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le diverse forme di previdenza complementare

- **Forme pensionistiche "collettive"**
 - Fondi pensione negoziali
 - Fondi pensione aperti
 - Fondi pensione preesistenti
 - Fondi pensione regionali
- **Forme pensionistiche "individuali"**
 - Fondi pensione aperti
 - Forme pensionistiche individuali



Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione negoziali

- sono istituiti attraverso la contrattazione collettiva delle parti sociali
- sono rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di una determinata categoria o settore produttivo compresi settori affini
- riconoscono un ruolo alle parti sociali
- hanno una struttura associativa
- non hanno scopo di lucro
- hanno una governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa dei soci



Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione aperti

- sono istituiti da **operatori finanziari** (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare)
- l'adesione può essere su base **collettiva** o su base **individuale**



Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione preesistenti: già istituiti all'entrata in vigore della legge del 23 ottobre 1992, n.421

- erano istituiti, di solito, per effetto di accordi delle parti sociali o regolamenti aziendali
- si rivolgono ad una platea ben definita (prevalentemente settore bancario, assicurativo)
- potevano essere sia "interni" che "esterni" all'azienda
- generalmente hanno regole di governance tendenti a coinvolgere lavoratori e organizzazioni sindacali



Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche dei Fondi pensione regionali

- istituiti o promossi dalle **Regioni** e operanti nel territorio di competenza della Regione
- possono aderirvi le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività nel territorio cioè nella Regione che ha istituito il Fondo



Tipologia di forme pensionistiche complementari

Le principali caratteristiche delle Forme pensionistiche individuali

- sono attuate mediante la stipulazione di **contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali**
- l'adesione avviene su base **individuale**
- **possono aderirvi tutti i soggetti anche non titolari di redditi da lavoro e da impresa**



Come funziona un fondo negoziale



Come funziona un fondo negoziale

- Il fondo pensione negoziale ha una propria **personalità giuridica distinta ed autonoma** rispetto ai soggetti che lo hanno istituito.

Quindi:

- Il fondo pensione ha una propria **autonomia funzionale e gestionale**:
 - non è delle aziende né del sindacato ma **degli associati**
 - ha **vita propria**, non tollera interferenze da parte di soggetti esterni, agisce attraverso i **propri organi sociali**



Come funziona un fondo negoziale

– Vincoli organizzativi:

- **Obbligo di esternalizzare il servizio di gestione finanziaria (tramite bando pubblico) e, salvo specifica autorizzazione da parte della COVIP, il servizio di erogazione delle pensioni**
- **Obbligo di individuare una banca depositaria**
- **Obbligo di istituire una funzione di controllo interno di gestione**
- **Obbligo di dotarsi di una adeguata struttura amministrativa e di individuarne il responsabile**
- **Obbligo di dotarsi di un efficiente sistema informativo**



Come funziona un fondo negoziale

Gli organi

- **Sono organi del Fondo**
 - Assemblea dei delegati
 - Consiglio di Amministrazione
 - Presidente
 - Responsabile del Fondo/ Direttore Generale del Fondo
 - Collegio dei Sindaci
- Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione paritetica: deve cioè essere garantita uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed alle lavoratrici e lavoratori associati



L'adesione alla previdenza complementare



L'adesione

L'adesione alle forme
pensionistiche complementari è
libera e volontaria



L'adesione

A partire dal **primo gennaio 2007** solo le forme pensionistiche complementari che avranno attuato gli adeguamenti richiesti e ottenuto **l'autorizzazione** da parte della Covip **potranno ricevere** – tramite procedura di silenzio-assenso - nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del **TFR maturando**



L'adesione

Qualora la forma pensionistica complementare a cui ha aderito la/il lavoratrice/lavoratore non abbia ricevuto l'autorizzazione da parte della Covip entro il 30 giugno 2007



L'intera posizione individuale può essere trasferita presso un'altra forma pensionistica complementare*

* Decreto legge 13 novembre 2006, n.279



**Modalità di adesione:
meccanismo del
silenzio - assenso**



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) o entro 6 mesi dall'assunzione se successiva le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a scegliere:

se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR Maturando alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Il meccanismo del silenzio - assenso non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

TFR maturando (futuro)

Il trattamento di fine rapporto accumulato dal momento in cui si sceglie

TFR maturato (pregresso)

Il trattamento di fine rapporto accumulato precedentemente alla scelta



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Le scelte della lavoratrice e del lavoratore

- Modalità di scelta esplicita
- Modalità di scelta tacita



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio-assenso

Modalità di scelta esplicita in cosa consiste:

Se la/il lavoratrice/lavoratore **decide esplicitamente di trasferire il TFR maturando** alla previdenza complementare



il TFR maturando sarà trasferito alla forma pensionistica scelta dalla lavoratrice e dal lavoratore



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio -assenso



Modalità di scelta esplicita in cosa consiste:

Se la/il lavoratrice/lavoratore **decide esplicitamente di non trasferire il TFR maturando** alla previdenza complementare

Aziende con meno di 50 dipendenti:

il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare rimarrà in azienda

Aziende con almeno di 50 dipendenti:

il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare confluirà al Fondo presso la Tesoreria dello stato gestito dall'Inps

Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare

In entrambi i casi **nulla cambia per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori:** la rivalutazione, le anticipazioni e la liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati dall'azienda secondo le attuali disposizioni **normative e contrattuali**

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

Modalità di scelta tacita in cosa consiste:

Se la/il lavoratrice/lavoratore **non esprime alcuna volontà** il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando



- alla forma pensionistica **collettiva** prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (Fondo negoziale) salvo sia intervenuto diverso accordo che ne prevede la destinazione ai
 - Fondi istituiti o promossi dalle Regioni
 - Fondi aperti ad adesione collettiva
- in caso di presenza di più forme pensionistiche collettive nell'ambito della stessa azienda il TFR va a **quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda**
- qualora non applicabili le disposizioni precedenti al **Fondo residuale Inps (gestito come le forme collettive)**

Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

Fondo residuale

È una sorta di parcheggio. Il TFR maturando viene confluendo in tale Fondo solo nel caso in cui nessuna delle modalità di conferimento **per scelta tacita** siano applicabili: assenza di una forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi anche aziendali; mancato accordo. **Finalità di tale fondo: Forma pensionistica complementare residuale**

Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato

È istituito dal 1° gennaio 2007 presso la Tesoreria dello Stato. La gestione del Fondo è affidata all'Inps. Il TFR maturando (nelle aziende con almeno 50 dipendenti) confluisce in tale Fondo nel caso in cui la/il lavoratrice/ lavoratore **decide esplicitamente** di non trasferire il TFR alle forme di previdenza complementare. **Finalità di tale fondo: finanziare investimenti in opere pubbliche e infrastrutture**



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

- **Meccanismo del silenzio – assenso per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993 e che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare**
- **Meccanismo del silenzio – assenso per le lavoratrici e i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e che hanno già aderito alla previdenza complementare**
- **Meccanismo del silenzio – assenso per le lavoratrici e i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare**



Modalità di adesione: meccanismo del silenzio - assenso

28 aprile 1993



**Data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo n.124 del
1993**


**Lavoratrici e Lavoratori di prima occupazione
alla data del 28 aprile 1993**

**Lavoratrici e lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 non
hanno una posizione previdenziale obbligatoria aperta
(almeno una settimana di contributi versati)**

**Per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione la legge
prevede il versamento di tutto il TFR maturando**




Modalità di adesione: lavoratrice/lavoratore di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993



* Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare




Modalità di adesione: lavoratrice/lavoratore di prima occupazione alla data del 28 aprile 1993



*l'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva




Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma pensionistica complementare




* Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare



Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma pensionistica complementare




Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti alla forma di previdenza complementare



*Salvo successivo ripensamento di adesione alla previdenza complementare

Modalità di adesione: lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti alla forma di previdenza complementare



*l'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva



Informazione

- ✓ **Prima dell'avvio del periodo dei sei mesi il datore di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoratore informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili.**
- ✓ **Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve inviare alla lavoratrice e al lavoratore - che non hanno manifestato alcuna volontà – le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesi**



Le prestazioni

Decreto legislativo 252/2005



Le prestazioni

PRIMA DEL PENSIONAMENTO

- ◆ Anticipazione
- ◆ Riscatto
- ◆ Trasferimento

AL MOMENTO DELLA PENSIONE

- ◆ Prestazione in forma di capitale
- ◆ Prestazione in forma di rendita
- ◆ Prestazione in forma di rendita e in forma di capitale



Anticipazioni



- ❑ **AMMONTARE:** Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- ❑ **QUANDO:** In qualsiasi momento
- ❑ **IN CASO DI:** Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%

Anticipazioni

- ❑ **AMMONTARE:** Fino al **75%** della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- ❑ **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione
- ❑ **IN CASO DI:** Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23%



Anticipazioni

- ❑ **AMMONTARE:** Fino al 30% della posizione individuale maturata al momento della richiesta
- ❑ **QUANDO:** Dopo otto anni di iscrizione
- ❑ **IN CASO DI:** ulteriori esigenze
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23%



Anticipazioni

✓ **Anzianità:** sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione/iscrizione maturati dall'aderente per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione pensionistica

Reintegrazioni: le somme percepite possono essere reintegrate

✓ **Applicazione ritenute:** le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni



Riscatto

- ❑ **AMMONTARE:** riscatto totale
- ❑ **QUANDO:** In caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%



Riscatto

- ❑ **AMMONTARE:** Riscatto parziale nella misura massima del 50% della posizione maturata
- ❑ **QUANDO:** In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%



Riscatto

- ❑ **AMMONTARE:** riscatto totale
- ❑ **QUANDO:** “per cause diverse”, nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione sulla base delle causali sin qui previste dagli statuti e regolamenti e delle previsioni della contrattazione collettiva
- ❑ **FISCALITA':** sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse si applica una ritenuta del 23%



Riscatto

- ❑ **AMMONTARE:** Riscatto totale
- ❑ **QUANDO:** In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni
- ❑ **BENEFICIARI:** Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche **In mancanza di tali soggetti la posizione:** per le forme pensionistiche ad adesione collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali
- ❑ **FISCALITA':** Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite massimo del 6%



Trasferimento

❑ A SEGUITO DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

E' prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l'aderente accede in relazione alla nuova attività

❑ IN COSTANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Dopo due anni di permanenza l'aderente può trasferire l'intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare

Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un'altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali



Le prestazioni

PENSIONAMENTO

Prestazioni pensionistica:

si consegue il diritto alla prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza **con almeno 5 anni** di partecipazione alle forme di previdenza complementare

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con inoccupazione superiore a 48 mesi, l'aderente può richiedere il diritto alla prestazione con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti



PENSIONAMENTO

- ❑ **IN RENDITA E IN CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DEL 50%**

- ❑ **IN RENDITA (pensione)**

- ❑ **IN CAPITALE 100%: nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale**

- ❑ **FISCALITA': Sull'importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione fino a un limite massimo del 6%**

Nel computo dell'importo complessivo erogabile sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione qualora non reintegrate

Gli aspetti fiscali



Aspetti fiscali

FASE CONTRIBUTIVA

- Deducibilità contributi:
max 5.164,57 Euro;

FASE di ACCUMULAZIONE

- Rendimenti finanziari
tassati all'11%,

FASE di EROGAZIONE

- Tassazione separata
del capitale con aliquote
del 15% o 23%
- Tassazione separata
della rendita con aliquota
del 15%



Fase contributiva

DEDUCIBILITA' dei CONTRIBUTI

Iscritti ad una forma di previdenza complementare :

- max 5.164,57 Euro

Alle lavoratrici e ai lavoratori di prima occupazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e limitatamente ai primi 5 anni è riconosciuta, nei 20 anni successivi al quinto, la seguente deduzione deduzione:

- oltre 5.164,5 euro pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato nei primi cinque anni per un importo non superiore a 2.582,29 annui



LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1/1/2007.

Il Calcolo:

1. Si calcola quanto si sarebbe potuto dedurre in 5 anni, quindi
 $€ 5.164,57 \times 5 = € 25.822,85$.
2. Si verifica quanto effettivamente si è dedotto nel corso dei 5 anni
(esempio **€15.822,85**)
3. A **€ 25.822,85** si sottrae quanto effettivamente dedotto (punto 2).
4. Il risultato è la deduzione di cui non si ha beneficiato è **€10.000,00** .

Nei 20 anni successivi il limite annuale di € 5.164.57 viene maggiorato di quanto non dedotto nei 5 anni precedenti (punto 4).

N.B. Il limite annuale non potrà comunque eccedere la soglia di € 7.746,86. (5.164,57+2.582,29)

Quindi posso dedurre i €10.000,00 (diviso €2.582,29) in 4 anni

Compensazioni alle imprese

Per compensare le imprese per il conferimento del TFR alla previdenza complementare o al Fondo presso la tesoreria dello Stato gestito dall'Inps sono previste alcune misure compensative:

- ✓ deducibilità dal reddito d'impresa di un importo del 4% del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari per le imprese con più di 50 addetti
- ✓ tale importo è elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti
- ✓ esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l'INPS (0,2% del TFR)
- ✓ riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri



La vigilanza sulle forme di previdenza complementare



COVIP garante su tutte le forme di previdenza

Decreto legislativo 252/2005

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, avente funzioni normative, interpretative, istituzionali ed autorizzative sarà chiamata a **vigilare** su **tutte** le forme di previdenza complementare **garantendo** la loro

trasparenza, omogeneità e unitarietà.

